

**ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 249 DEL
16/06/2015 COMPOSTO DA N.3 PAGINE.**

Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale interno dell'A.S.L. della Provincia di Varese.

Art. 1 Oggetto.

Il presente regolamento disciplina l'attività, le funzioni e le modalità di ripartizione dei compensi dell'Ufficio Legale interno ed in particolare con riferimento alla attività di rappresentanza, assistenza e difesa dell'Azienda da parte degli avvocati dipendenti interni, nonché, la formulazione di pareri a favore della Direzione Aziendale e delle Unità Operative Complesse e Semplici Aziendali.

Art. 2 Composizione.

L'Ufficio Legale interno è composto da personale in staff alla Direzione Aziendale in possesso della necessaria abilitazione professionale ed iscritto nell'apposito Elenco Speciale annesso all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Varese, il quale non può rivestire la qualifica inferiore a quella di "Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D". Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2, L. n. 247/2012, la responsabilità dell'Ufficio Legale Interno, così come istituito nel Piano di Organizzazione Aziendale è affidata ad un avvocato iscritto da almeno 5 anni nel predetto elenco speciale che esercita ed abbia esercitato suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

Art. 3 Status Giuridico.

Gli avvocati interni, pur soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale sia a livello legislativo che regolamentare, svolgono i propri compiti difensivi in piena indipendenza ed autonomia nel rispetto delle norme deontologiche emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese e dal Consiglio Nazionale Forense ed in tal senso non esiste un rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale nell'esercizio della professione. Pertanto, i legali interni nell'esercizio delle loro funzioni rispondono direttamente ed unicamente al rappresentante legale dell'Azienda. All'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale deve essere riconosciuto un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Art. 4 Funzioni e Gestione.

L'Ufficio Legale interno all'Azienda ha il compito principale di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la sua difesa sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Quindi, al fine di consentire una completa ed puntuale impostazione delle vertenze, gli Uffici Aziendali,

ciascuno per la rispettiva competenza, devono fornire all'avvocato, nei termini indicati dallo stesso, tutti gli atti, documenti e relazioni utili per la trattazione della causa. Nell'espletamento dell'attività di consulenza, attraverso pareri legali verbali e scritti ai fini della prevenzione del contenzioso, tali richieste devono pervenire a mezzo posta elettronica o lettera interna, affinché, l'Ufficio Legale provveda a rendere il parere entro 30 giorni dalla richiesta, salva la possibilità di renderlo in forma abbreviata o informale nei casi di urgenza. Partecipa al procedimento relativo all'applicazione degli illeciti amministrativi ex L. n. 689/1981 s.m.i. in qualità di componente esperto in materie giuridiche della Commissione Tecnico Aziendale di Valutazione Sanzioni, nonché, ai procedimenti per l'esercizio dell'azione di rivalsa in sede giudiziaria per il recupero delle spese di assistenza ospedaliera curando l'attività di recupero crediti. Sono sottratti al diritto di accesso delle controparti e di terzi gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri resi in relazione a potenziali liti o in atto, pareri resi in ordine modus operandi della Azienda nell'esplicitazione della sua attività istituzionale di settore.

Art. 5 Mandato Legale.

Per ogni contenzioso giudiziale deve essere conferita con provvedimento deliberativo rituale procura ad litem con elezione del domicilio presso la sede legale dell'Azienda. La procura che comprende il potere di transigere e conciliare ha efficacia il solo grado di intero giudizio instaurato; pertanto, la stessa deve essere rinnovata per gli eventuali ulteriori superiori o diversi gradi di giudizio.

Art. 6 Compensi professionali e criteri di liquidazione.

All'avvocato dell'Ufficio Legale Interno sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio dell'attività professionale espletata secondo le disposizioni dell'art. 9 D.L. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014 secondo le tariffe professionali vigenti in vigore al momento della trattazione delle singole cause nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Azienda, anche non definitive, a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente. Per pronunce giudiziarie, si devono intendere tutti i provvedimenti comunque denominati, sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la controversia sia in via provvisoria che definitiva. L'UOC Amministrazione del Personale provvede alla liquidazione delle somme spettanti all'avvocato interno a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Amministrativa corredata dalla sentenza con la quale vengono specificate le somme spettanti quali compensi professionali. L'Azienda trattiene una quota percentuale corrispondente al 5% dei compensi a copertura forfettaria delle spese generali. Pertanto, all'avvocato interno viene riconosciuta una quota sui compensi (diritti, onorari e spese generali forfettizzate) da corrispondere nella misura pari all'95% al lordo degli oneri riflessi. Detti compensi, soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'Azienda. La quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense

nell'interesse esclusivo dell'Azienda è da ritenersi, per ciò stesso, rimborsabile dalla stessa.

Art. 7 Avvocati del Libero Foro.

La Direzione può deliberare di associare all'avvocato interno, attraverso un mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare in via esclusiva il mandato ad liem ad uno o più legali esterni specialisti nel settore o docenti universitari nei casi si presenti inopportuna e/o incompatibile una difesa interna o se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro interno all'Azienda nel rispetto e con le modalità previste dal precipuo regolamento aziendale.

Art. 8 Disposizioni finali e di rinvio.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito Aziendale. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni contenute nella L. n. 247/2012 recante le norme sul nuovo ordinamento forense e tutte le successive modificazioni ed integrazioni di legge e regolamentari di settore.